

**DECISIONE A CONTRARRE N. 4 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 14.3.2024**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale - CIG B0D4C81DEC

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

Che con deliberazione n. 309 del 12/12/2023 la Giunta Comunale di Pesaro ha approvato la prosecuzione dell'affidamento diretto in capo ad Aspes S.p.a. della gestione dei servizi integrati dell'accertamento, riscossione dei tributi, delle entrate comunali e della riscossione coattiva;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 3637 del 29/12/2023 ha approvato lo schema di convenzione-disciplinare di servizio e il capitolato d'onori tra il Comune di Pesaro ed Aspes spa per la gestione dei servizi integrati dell'accertamento, riscossione dei tributi, delle entrate comunali e della riscossione coattiva per gli anni 2024/2028;

che il contratto è in corso di sottoscrizione;

che il capitolato sopra citato, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevede che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes spa, in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune di Pesaro rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati in maniera forfettaria nello stesso capitolato;

che Il Comune di Pesaro ha proceduto ad affidare –

- 1) un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nel procedimento incardinato avanti la corte di Giustizia Tributaria di Pesaro avente R.G. N. 246/2023, fino all'emissione della sentenza, ricorso promosso da Marini Elio, con delibera n. 134 del 31.1.2024 all'avv. Alberto Tasso con studio in Macerata via E. Filiberto n. 4;
- 2) un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nei procedimenti incardinati avanti la corte di Giustizia Tributaria di Pesaro aventi R.G. N. 181- 180- 179- 178- 177- 185- 184- 183- 182/2023, fino all'emissione della sentenza, ricorsi promossi da Carnia srl, con delibera n. 39 del 17.1.2024 all'avv. Alberto Tasso con studio in Macerata via E. Filiberto n. 4;
- 3) un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nel procedimento incardinato avanti la corte di Giustizia Tributaria di Pesaro avente R.G. N. 247/2023, fino all'emissione della sentenza, ricorso promosso da Arco Vallato srl, con delibera n. 39 del 17.1.2024 ha deliberato di affidare la difesa in giudizio all'avv. Alberto Tasso con studio in Macerata via E. Filiberto n. 4;
- 4) un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nel procedimento incardinato avanti la corte di Giustizia Tributaria di Pesaro avente R.G. N. 46/2024, fino all'emissione della sentenza, ricorso promosso da Branca Costruzioni srl, con delibera n. 510 del 4.3.2024 all'avv. Alberto Tasso con studio in Macerata via E. Filiberto n. 4;

ASPES S.p.A.

che Aspes spa inoltre deve procedere ad affidare un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nel procedimento incardinato avanti la corte di Giustizia Tributaria di Pesaro avente R.G. N. 299/2023, fino all'emissione della sentenza, in relazione al ricorso promosso da Casula Piero;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espreso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il Professionista individuato avv. Alberto Tasso si è dichiarato disponibile ad assumere gli incarichi in epigrafe, inviando il proprio curriculum professionale, da cui si evince l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Macerata;

che le controversie hanno ad oggetto il diritto tributario e che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha formulato offerta economica per l'assunzione degli incarichi professionali, di cui trattasi in particolare:

- 1) in relazione al ricorso promosso da Marini Elio (R.G. N. 246/2023) con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (milleeuro/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 2) in relazione ai ricorsi promossi da Carnia srl (R.G. N. 181- 180- 179- 178- 177- 185- 184- 183- 182/2023) con un onorario proposto di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 3) in relazione al ricorso promosso da Arco vallato srl (R.G. N. 247/2023) con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 4) in relazione al ricorso promosso da Branca Costruzioni srl (R.G. N. 46/2024) con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (milleeuro/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 5) in relazione al ricorso promosso da Casula Piero (R.G. N. 299/2023) con un onorario proposto di Euro 800,00 (ottocentoeuro/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento degli incarichi professionali sopra indicati a Avv. Alberto Tasso c.f. TSSLRT66D221156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4, nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria e precisamente nei procedimenti aventi R.G. 246/2023, N. 181- 180- 179- 178- 177- 185- 184- 183- 182/2023, N. 247/2023, N. 46/2024, N. 299/2023;
3. di dare atto che l'importo della parcella complessiva per tutti i sopra menzionati procedimenti ammonta ad € 10.500,00 (diecimilacinquecentoeuro/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si specifica, infine che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Pesaro, 14.3.2024

il R.U.P. Responsabile Servizio Accertamento
Tributi e Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)